



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO *ORDINANZE SINDACO*

N. atto DIREZIONE-08 / 140

del 08/04/2020

Codice identificativo 1951410

PROPONENTE *POLIZIA MUNICIPALE-SICUREZZA URBANA*

OGGETTO

**COVID-19 - MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI ASSEMBRAMENTI DI PERSONE -
DIVIETO DI ACCESSO E DI STAZIONAMENTO SULLE SPIAGGE DEL LITORALE.**

Dirigente della Direzione

BACCIARDI (INTERIM PM)

ORDINANZA SINDACALE EX ART. 50 TUEL

OGGETTO: COVID-19 – MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI ASSEMBRAMENTI DI PERSONE – DIVIETO DI ACCESSO E DI STAZIONAMENTO SULLE SPIAGGE DEL LITORALE.

II SINDACO

VISTI

l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020;
l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 26 del 06 aprile 2020;
le restanti normative statali e regionali adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19;
la legge 24 novembre 1981 n. 689;

CONSIDERATO l'impegno profuso dall'Amministrazione Comunale nel fronteggiare la diffusione del contagio da COVID-19 tra la popolazione, anche attraverso l'adozione di misure precauzionali volte a tutelare la salute della cittadinanza;

RILEVATO come l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 19/2020 stabilisca, tra le misure di contrasto alla diffusione del virus, la *limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;*

LETTA la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 0020170 del 31.03.2020, esplicitativa del divieto di assembramenti e spostamenti delle persone fisiche, di cui al citato d.l. 19/2020;

RILEVATO come, con l'approssimarsi del periodo primaverile, vi sia la concreta possibilità che le persone, soprattutto durante i giorni festivi e prefestivi, possano riversarsi sulle spiagge del litorale del Comune di Pisa, creando così occasioni di assembramento, in evidente contrasto con le finalità precauzionali insite nella normativa statale e regionale per il contenimento della diffusione del virus;

RITENUTO pertanto opportuno, in relazione allo stato di evoluzione del contagio, adottare ulteriori misure di contenimento, coerenti con quelle espresse dal d.l. 16/2020 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del medesimo decreto;

INFORMATO il Prefetto di Pisa;

allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 sul territorio comunale e fatte salve ulteriori misure

ORDINA

Il divieto di accesso sulle spiagge del litorale di Calambrone, Tirrenia e Marina di Pisa, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dei giorni festivi e prefestivi, ad iniziare da Sabato 11 Aprile 2020.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 d.l. 19/2020, è valido fino all'adozione di ulteriori ed eventuali provvedimenti, statali o regionali, che ricomprendano anche l'ipotesi sopra prescritta, ovvero fino a diverso provvedimento dell'autorità che lo adotta.

AVVERTE

I trasgressori saranno sanzionati, ai sensi dell'art. 4 d.l. 19/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento da € 400 ad € 3.000; in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata da € 800 ad € 6.000.

Le suddette violazioni sono accertate ai sensi della legge n 689/1981.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, così come disposto dall'art. 4, comma 3, d.l. 19/2020.

DISPONE CHE

La Polizia Municipale e le altre Forze di polizia sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Pisa e che sia comunicata:

- al Prefetto per l'esecuzione da parte delle Forze dell'Ordine
- al Questore di Pisa;
- alla Polizia Municipale del Comune di Pisa;
- alla Direzione Protezione Civile di Pisa;
- allo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- alle Associazioni di rappresentanza degli esercizi commerciali;
- ai mass-media locali per garantire la diffusione e la conoscenza delle misure ivi previste.

RENDE NOTO CHE:

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comando Polizia Municipale Pisa, via C. Battisti, 53, tel. 050-910811;

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Vice Comandante la Polizia Municipale, Dott. Alberto Messerini;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Michele Conti

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.